

Milano, I febbraio 2024

Adriana Macrì- Responsabile processo Aziende – Inail Milano Nord

**INAIL**

# **Disciplina delle rateazioni**

# Autoliquidazione 2023/2024 – rateazione ai sensi della L. 449/97 e L.144/99

Anche quest'anno con l'invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni è obbligatorio inserire la scelta sulla rateazione.

La procedura ALPI obbligatoriamente propone l'opzione:

Rateazione ai sensi della L. 449/97 (art. 59, comma 19) e della L. 144/99 (art. 55, comma 5)

 SI  NO

Coefficienti per il calcolo degli interessi di rateazione (tasso 3,76%)

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16/02/2024	16/02/2024	0
2°	16/05/2024	16/05/2024	0,00927123
3°	16/08/2024	20/08/2024	0,01874849
4°	16/11/2024	18/11/2024	0,02822575

## Rateazione ordinaria L 389/1989

- La rateazione riguarda i debiti per premi ed accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo.
- Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.
- Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate.
- Per quanto riguarda gli accessori dei premi, possono essere oggetto di rateazione i debiti per sanzioni civili, nonché gli interessi compresi quelli richiesti per il pagamento del premio di autoliquidazione in 4 rate.
- L'Istituto può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili.

## Modalità di presentazione

La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione della rateazione su istanza del debitore, eliminando l'obbligo del versamento della prima rata contestualmente all'istanza, e regolamentando il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa.

La richiesta deve essere presentata dal debitore o da un intermediario utilizzando esclusivamente l'apposito servizio online presente sul portale dell'Istituto.

- Nell'istanza occorre indicare l'importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito.
- Deve essere precisato se si tratta di debiti scaduti oppure di debiti correnti.

## Condizioni per la rateazione

- L'istanza deve comprendere tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data delle richieste.
- Non deve essere in corso più di una rateazione concessa ai sensi dell'art.2, comma 11, della legge n. 389 del 1989.
- Non deve essere stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione della istanza.
- L'importo della singola rata comprensiva di interessi non deve essere inferiore a 150,00 euro.
- L'istanza che non soddisfa le condizioni viene rigettata e il relativo provvedimento è definitivo e non è ammesso ricorso a altro Organo dell'Istituto.

# Concessione

Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza ed è articolato come segue:

- 1) il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- 2) il pagamento della prima rata, la cui scadenza è indicata nel piano di ammortamento, è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell'istanza.

Il debitore deve effettuare il versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate nel piano di ammortamento (le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata).

# Annullamento e Revoca

- L'omesso o parziale pagamento della prima rata del piano determina l'annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento.
- L'omesso o parziale pagamento di una delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione.
- Se la ditta ha in essere due rateazioni, l'eventuale omesso o parziale pagamento delle rate di uno dei due piani comporta la revoca anche della rateazione regolare.
- Il mantenimento del pagamento in forma rateale è subordinato alla condizione che nel corso della rateazione non si determini un ulteriore debito.

## Punti di attenzione

- **Prima** della presentazione della istanza può essere richiesto alla Sede Inail competente per trattazione una **simulazione del piano di ammortamento** per:
- definire in modo chiaro la propria situazione contributiva e verificare la **sostenibilità** del piano prescelto;
- evitare di inoltrare istanze che abbiano un importo di rata, comprensiva di interessi, inferiore a 150 euro;
- corretta compilazione del modello F24.
- I debiti già iscritti a ruolo possono essere regolarizzati e/o rateizzati, qualora ne ricorrono i presupposti, esclusivamente presso l' Agente della riscossione (art. 19 del DPR 602/73).
- È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.